

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI	  AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
---	---

CONVENZIONE PER TIROCINIO/STAGE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
 AI SENSI DELLA LEGGE 24/06/1997, N° 196 (Art. 18) E DEL D.I. 25/03/1998, N° 142

La presente convenzione regola i rapporti tra:

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Luca Saba nato a Cagliari il 25/12/1977, in qualità di delegato del Magnifico Rettore, di seguito denominata **Università**

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, di seguito indicata con AOU di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F. e P.I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

- 1) Sono da intendersi " tirocini curriculari " i tirocini formativi posti in essere dallo studente dell'Università di Cagliari durante il percorso formativo di laurea triennale, laurea magistrale/specialistica, dottorato di ricerca e master, di seguito denominati Corsi di Studio;
- 2) i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento 142/1998 emanato di concerto fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- 3) il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98, prevede, all'art. 6, che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione possano avere valore di credito formativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITÀ

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Università e il soggetto ospitante in merito allo svolgimento da parte degli studenti del tirocinio curriculare (d'ora innanzi denominato " tirocinio ").
 2. Il tirocinio ha come oggetto l'acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la sua scelta professionale.
 3. Per i corsi di studio delle professioni sanitarie attivate dall'Università, il progetto formativo è descritto nel Regolamento didattico di ciascun corso di studio redatto ai sensi del D.I. 19 febbraio 2009 concernente "Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270".
 4. Per tutti gli altri corsi il progetto formativo è concordato tra l'Università e il soggetto ospitante.
 5. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, nei limiti stabiliti dalle normative e preventivamente concordati, gli studenti iscritti ai CdS su formale proposta del presidente del corso di studio o del coordinatore del tirocinio.
- Le proposte di tirocinio dovranno essere inviate per mail all'Azienda Ospedaliero universitaria di Sassari e

ART. 2 - DURATA E COMUNICAZIONI

1. Il tirocinio curriculare avrà una durata complessiva non superiore a 12 mesi, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.

Nel caso di tirocini che prevedono l'acquisizione di crediti formativi universitari, la durata sarà determinata dal Regolamento didattico del corso di studio al quale lo studente è iscritto.

2. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio curriculare potrà essere prorogato, ferme restando le sottoscritte pattuizioni, o anticipatamente interrotto.

ART. 3 - RUOLO DEI TUTOR E PROGETTO FORMATIVO

L'attività di apprendimento del tirocinio è seguita e controllata da un tutor nominato dal soggetto ospitante cui il tirocinante risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio e da un tutor individuato dal soggetto promotore.

I tutor sono garanti della realizzazione del progetto formativo concordato fra le parti.

Il progetto formativo di tirocinio deve contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- la denominazione del corso di studio;
- i nominativi dei tutor universitario ed aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture del Soggetto ospitante, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3.
- gli estremi identificativi della assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per la responsabilità civile, così come indicati all'art.7.

Il progetto dovrà essere firmato dal tutor universitario, dal responsabile della struttura aziendale ospitante di riferimento e dal tirocinante per accettazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinio non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve comunque:

- adeguarsi alle norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e igiene del lavoro per es. indossando/utilizzando gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o Collettiva (DPC) quando previsti;
- aver già svolto il percorso formativo per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D Lgs 81/08 e s.m.i e, se richiesto, partecipare a proposte formative dell'AOU;
- osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal Dirigente della struttura interessata o dal tutor, (anche ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) rispettando il codice etico di comportamento come stabilito dall'Azienda e pubblicato nel relativo sito aziendale;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio; indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
- rispettare le festività stabilite, l'orario di presenza concordato con il tutor avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura nonché in caso di sospensione o fine anticipata del tirocinio;
- sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ai prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante lo stage.

Il tirocinante deve inoltre segnalare tempestivamente al soggetto promotore eventuale infortunio occorso durante lo svolgimento del tirocinio.

I tirocinanti dovranno presentarsi, oltre che con la divisa/camicia e calzature idonei, anche con eventuali dispositivi specifici previsti dalle normative per le mansioni da svolgere.

Per quanto riguarda gli adempimenti di sorveglianza sanitaria, ciascun tirocinante potrà presentare, su eventuale richiesta del medico competente dell'AOU, copia del certificato di idoneità fisica (con indicati gli accertamenti effettuati) rilasciato dal medico competente universitario di Cagliari, per relativa valutazione.

ART. 5 - IMPEGNI DEL SOGGETTO OSPITANTE

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti iscritti ai Corsi di studio nei limiti stabiliti dalle normative e preventivamente concordati con l'AOU in riferimento a formale proposta del presidente del corso di studio o del coordinatore del tirocinio.

2. Il soggetto ospitante si impegna inoltre:

- a rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
- a far conoscere al soggetto promotore le presenze, le assenze, eventuali proroghe o interruzioni;
- a trasmettere all'Università di Cagliari, per ogni tirocinio, se richiesto dal Corso di Studio, la relazione finale redatta dal tirocinante e approvata dal tutor accademico e dal tutor aziendale;
- a segnalare tempestivamente, in caso di infortunio, l'evento al soggetto promotore (Uffici competenti universitari e tutor universitario) trasmettendo eventuale certificato medico indicante la prognosi e la necessaria documentazione.

Il soggetto promotore, che ha attivato le coperture assicurative, espletterà gli adempimenti di competenza relativi all'infortunio.

L'Azienda, nella persona del tutor o del direttore di struttura, si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica, da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni siano idonei e adeguati ai sensi del D. Lgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza del Lavoro).

ART.6 - IMPEGNI DEL SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto promotore si impegna a:

- nominare un tutor universitario responsabile delle attività didattiche e organizzative
- rispettare e a far rispettare il progetto formativo;
- curare le procedure relative ad eventuali proroghe ed interruzioni nel rispetto della normativa vigente.

ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore nonché la copertura assicurativa I.N.A.I.L. che verrà assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 8 - STIPULA, DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Soggetto Ospitante: protocollo@pec.aou.ss.it

Università di Cagliari: protocollo@pec.unica.it

La presente convenzione ha validità di **tre** anni a decorrere dalla data di stipula sotto indicata, salvo disdetta o variazione scritta comunicata dalle parti, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.

ART. 9 - BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021 e modificato dall'art. 1, comma 731, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso

ART. 10 - PRIVACY

In conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE 679/2016, nel seguito denominato GDPR, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati

personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

L'Università è Titolare del trattamento dei dati personali dei propri studenti e docenti ai fini della gestione del tirocinio e ha le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, mentre il soggetto ospitante viene nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 dello stesso GDPR. Il trattamento dei dati personali degli studenti e dei docenti deve essere finalizzato alla sola finalità di tirocinio. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

Letto, approvato e sottoscritto a Cagliari e Sassari

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Cagliari
Il Presidente
Prof. Luca Saba

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Lorenzo Spano